

# SHOP PLAN FORMULA FLEX

## Sommario

Ultimo aggiornamento: 1 febbraio 2011

### **Norme che regolano l'assicurazione in generale** Pag. 3

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 - Pagamento del premio ed effetto dell'assicurazione
- Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione
- Art. 4 - Aggravamento del rischio
- Art. 5 - Diminuzione del rischio
- Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
- Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
- Art. 8 - Oneri fiscali
- Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
- Art. 10 - Obblighi in caso di sinistro
- Art. 11 - Esagerazione dolosa del danno
- Art. 12 - Cose di proprietà di terzi
- Art. 13 - Procedura per la valutazione del danno
- Art. 14 - Mandato dei periti
- Art. 15 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
- Art. 16 - Altre assicurazioni
- Art. 17 - Pagamento dell'indennizzo
- Art. 18 - Limite massimo di indennizzo
- Art. 19 - Trasloco delle cose assicurate
- Art. 20 - Titoli di credito
- Art. 21 - Enti in leasing
- Art. 22 - Condizioni di operatività delle garanzie
- Art. 23 - Esercizio commerciale
- Art. 24 - Classificazione delle attività assicurabili
- Art. 25 - Formula di copertura

### **Norme che regolano la Sezione A) Incendio** Pag. 9

- Art. A. 1 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. A. 2 - Esclusioni
- Art. A. 3 - Garanzie accessorie valide se assicurata la relativa partita
- Art. A. 4 - Condizioni aggiuntive sempre operanti

- Art. A. 5 - Garanzie accessorie inerenti gli eventi naturali e i danni da acqua in genere
- Art. A. 6 - Indennità aggiuntiva nella forma a percentuale
- Art. A. 7 - Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale
- Art. A. 8 - Franchigia su tutte le garanzie previste dalla Sezione Incendio

### **Norme che regolano la Sezione B) Furto e Rapina** Pag. 16

- Art. B. 1 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. B. 2 - Condizioni di operatività della garanzia - Mezzi di chiusura

### **Condizioni aggiuntive sempre operanti**

- Art. B. 3 - Garanzie aggiuntive
- Art. B. 4 - Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato
- Art. B. 5 - Franchigia per esercizi commerciali di categoria merceologica "A"
- Art. B. 6 - Concomitanza di scoperti e/o franchigie
- Art. B. 7 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro
- Art. B. 8 - Recupero delle cose rubate, rapinate e/o estorte
- Art. B. 9 - Esclusioni

### **Condizioni Speciali valide se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza** Pag. 19

- Art. B.10 - Garanzie accessorie valide se assicurata la relativa partita
- Art. B.11 - Impianto di allarme
- Art. B.12 - Franchigia su tutte le garanzie previste dalla Sezione Furto

**Norme che regolano la Sezione C) Elettronica** Pag. 20

- Art. C. 1 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. C. 2 - Garanzia ricostruzione dati e programmi in licenza d'uso (Partita 2)
- Art. C. 3 - Esclusioni
- Art. C. 4 - Franchigia per danni a macchine elettroniche
- Art. C. 5 - Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale

**Norme che regolano la Sezione D)****Responsabilità Civile**

Pag. 21

- Art. D. 1 - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
- Art. D. 2 - Rischi assicurati
- Art. D. 3 - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)
- Art. D. 4 - Estensione territoriale
- Art. D. 5 - Persone non considerate terzi
- Art. D. 6 - Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. D. 7 - Variazione del numero degli addetti
- Art. D. 8 - Pluralità di Assicurati
- Art. D. 9 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

**Condizioni Aggiuntive**

Pag. 24

- Art. D.10 - Garanzia aggiuntiva installazione presso terzi
- Art. D.11 - Responsabilità civile postuma
- Art. D.12 - Responsabilità civile del commercio ambulante
- Art. D.13 - Cose portate dai clienti

**Norme che regolano la Sezione E) Assistenza**

Pag. 25

- Art. E. 1 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. E. 2 - Delimitazioni, esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
- Art. E. 3 - Modalità per la richiesta di assistenza

**Norme che regolano la Sezione F) Tutela Legale**

Pag. 27

- Art. F. 1 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. F. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione
- Art. F. 3 - Insorgenza del caso assicurativo
- Art. F. 4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale
- Art. F. 5 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
- Art. F. 6 - Gestione del caso assicurativo
- Art. F. 7 - Recupero di somme
- Art. F. 8 - Estensione territoriale
- Art. F. 9 - Assicurati - "Garanzie Base" e "Garanzie Plus"
- Art. F.10 - Prestazioni garantite

Art. F.11 - "Garanzie Base"

Art. F.12 - "Garanzie Plus"

Art. F.13 - Variazione del numero degli Addetti - "Garanzie Base" e "Garanzie Plus"

Art. F.14 - Fallimento - Concordato preventivo - Amministrazione controllata - Inabilitazione o interdizione del Contraente assicurato - Alienazione o liquidazione dell'Azienda o dell'attività indicata in polizza

Art. F.15 - Esclusioni - "Garanzie Base" e "Garanzie Plus"

Art. F.16 - "Pacchetto Sicurezza"

Art. F.17 - Insorgenza del caso assicurativo - "Pacchetto Sicurezza"

**Condizioni Particolari**

Pag. 33

Art. P. 1 - Vincolo

Art. P. 2 - Indennità aggiuntiva nella forma a maggiori costi

Art. P. 3 - Indicizzazione dei capitali assicurati e del premio

Art. P. 4 - Antichità ed arte

Art. P. 5 - Veicoli all'aperto

Art. P. 6 - Furto veicoli

Art. P. 7 - Condizioni Particolari Responsabilità Civile

**Articoli del Codice Civile richiamati nel testo e nella Scheda di Polizza**

Pag. 36

**Appendici**

Pag. 40

Tavola riepilogativa dei limiti, degli scoperti e delle franchigie previsti in polizza

Modello per la denuncia di sinistri che abbiano colpito le Sezioni A) Incendio, B) Furto e rapina, C) Elettronica e D) Responsabilità civile

**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del "Codice in materia di protezione dei Dati Personali" - D.Lgs. 196/2003**

Pag. 45

# SHOP PLAN FORMULA FLEX

## Norme che regolano l'assicurazione in generale

### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### Art. 2 - Pagamento del premio ed effetto dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

### Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del

diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

### Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

### Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

### Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 10 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

**1. Norme valide per le Sezioni A), B) e C)**

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno materiale e diretto; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- c) adoperarsi nel modo più efficace per la conservazione e la custodia delle cose rimaste, anche se danneggiate;
- d) per i danni causati da incendio presumibilmente doloso, esplosione, scoppio, furto, estorsione, scippo, rapina, atti vandalici e dolosi, fare nei cinque giorni successivi dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
- e) conservare le tracce, i residui del sinistro e gli indizi materiali del reato, fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate o asportate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

**2. Norme valide per la Sezione D)**

- a) darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità;
- c) agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma del D.P.R. 30 giugno

1965 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli per i quali sia stata avanzata una formale richiesta di risarcimento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

**Art. 11 - Esagerazione dolosa del danno**

*Valevole esclusivamente per le Sezioni A), B) e C)*

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

**Art. 12 - Cose di proprietà di terzi**

*Valevole esclusivamente per le Sezioni A), B) e C)*

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Art. 13 - Procedura per la valutazione del danno**

*Valevole esclusivamente per le Sezioni A), B) e C)*

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza

di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo sono ripartite a metà.

#### Art. 14 - Mandato dei periti

*Valevole esclusivamente per le Sezioni A), B) e C)*

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 10;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 15;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità con le disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 13 lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### Art. 15 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

*Valevole esclusivamente per le Sezioni A), B) e C)*

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- **per il fabbricato:** si stima la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area;
- **per macchinario, attrezzatura e arredamento:** si stima il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove, uguali, oppure equivalenti per rendimento

economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

- **per le merci:** si stima il valore di mercato al momento del sinistro comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. L'ammontare del danno si determina separatamente per ciascuna partita di polizza, secondo i seguenti criteri:

*1. Norme valevoli per la Sezione A)*

- a) **per il fabbricato:** stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell'area -, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti. L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro 24 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per la Compagnia. Finché ciò non avviene la Compagnia limita l'indennizzo al valore allo stato d'uso calcolato al momento del sinistro. La Compagnia procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato;
- b) **per macchinario, attrezzatura ed arredamento:** come differenza tra il valore di rimpiazzo delle cose al momento del sinistro con altre nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che delle cose stesse, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo stato d'uso, calcolato al momento del sinistro. L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro 12 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per la Compagnia. Finché ciò non avviene la Compagnia limita l'indennizzo al valore allo stato d'uso calcolato al momento del sinistro. La Compagnia procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato;
- c) **per le merci:** stimando il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Qualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario;
- d) **per le lastre:** l'ammontare del danno è dato dal loro costo di

rimpiazzo con altre uguali od equivalenti, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi;

e) **per i valori:** il loro valore nominale.

### 2. *Norme valevoli per la Sezione B)*

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, **senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.**

### 3. *Norme valevoli per la Sezione C)*

In caso di danno suscettibile di riparazione, si stima l'importo totale della spesa per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del sinistro e si deduce il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

In caso di danno non suscettibile di riparazione, si stima il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi uguali od equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento e si deduce il valore ricavabile dai residui. Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene danneggiato sono superiori al costo di rimpiazzo a nuovo del bene medesimo.

**Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, modifiche e miglioramenti, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con mezzi di trasporto diversi dal normale.**

## Art. 16 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

Relativamente alle Sezioni A), B) e C), qualora la somma degli indennizzi calcolati secondo ogni contratto autonomamente considerato - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

## Art. 17 - Pagamento dell'indennizzo

*Valevole esclusivamente per le Sezioni A), B) e C)*

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno in conformità a quanto disposto dall'art. 15 e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data della firma dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione

e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli art. A.2 lett. c), art. B.9 lett. b) ed art. C.3 lett. a).

Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale la Compagnia, prima del pagamento, può richiedere:

- l'attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

## Art. 18 - Limite massimo di indennizzo

*Valevole esclusivamente per le Sezioni A), B) e C)*

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

## Art. 19 - Trasloco delle cose assicurate

*Valevole esclusivamente per le Sezioni A), B) e C)*

In caso di trasloco delle cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.

Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni.

**Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Compagnia entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.**

## Art. 20 - Titoli di credito

*Valevole esclusivamente per le Sezioni A) e B)*

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Compagnia, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

## Art. 21 - Enti in leasing

*Valevole esclusivamente per le Sezioni A), B) e C)*

Se non diversamente convenuto, sono esclusi dall'assicurazione gli enti rientranti nella definizione di "macchinario, attrezzatura

e arredamento” in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione e, pertanto, gli stessi non concorrono alla determinazione del valore delle cose assicurate.

#### Art. 22 - Condizioni di operatività delle garanzie

L'assicurazione è prestata in base all'esplicita dichiarazione del Contraente che:

*Valevole esclusivamente per le Sezioni A), B) e C)*

a) il fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto per almeno 9/10 in materiali incombustibili, con solai, armatura del tetto, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili. I box e le altre dipendenze possono avere caratteristiche costruttive diverse a condizione che l'area complessivamente coperta da questi enti non superi il 15% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato.

*Valevole per tutte le Sezioni*

- b) l'attività esercitata corrisponda a quella espressamente dichiarata nella Scheda di Polizza ed identificata con il codice di rischio ad essa relativo riscontrabile nella tabella di cui al successivo art. 24. Sono comunque comprese tutte le attività preliminari, complementari ed accessorie al rischio dichiarato;
- c) a parziale deroga della precedente lett. b), è tollerata la presenza di merci di natura diversa rispetto a quelle relative

all'attività dichiarata, purché il loro valore complessivo non superi la percentuale indicata come tolleranza nella Scheda di Polizza rispetto al valore di tutte le merci coesistenti;

c) l'assicurazione è operante soltanto per l'ubicazione indicata nella Scheda di Polizza (salvo deroghe esplicitamente previste nelle singole garanzie).

#### Art. 23 - Esercizio commerciale

Ad integrazione delle definizioni di polizza, la presente assicurazione è riferita ad un esercizio commerciale, intendendosi per tale una attività economica organizzata per la vendita al dettaglio e/o all'ingrosso di merci o prodotti, con tutte le operazioni e prestazioni di servizi complementari all'attività stessa. Sono compresi i depositi ed i magazzini purché connessi e dipendenti all'attività di vendita ed ubicati nello stesso complesso immobiliare in cui si trova l'esercizio assicurato e purché il valore delle merci e delle attrezzature ivi riposte non superi il 50% di quanto complessivamente assicurato alle partite "Contenuto" e "Merci in aumento".

#### Art. 24 - Classificazione delle attività assicurabili

Con la presente polizza si assicura un esercizio commerciale, come definito al precedente Art. 23, la cui attività corrisponde alla descrizione di cui alla seguente tabella il cui codice è riportato nella Scheda di Polizza:

Codice attività	Descrizione
S001	ABBIGLIAMENTO - SARTORIE - TESSUTI
S002	ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E NATANTI (esclusi audiovisivi e simili per il furto)
S003	ACQUE MINERALI - BIBITE ANALCOLICHE
S004	AGENZIA DI VIAGGI - AGENZIE IMMOBILIARI
S005	ALIMENTARI IN GENERE
S006	ANIMALI DOMESTICI ED ACCESSORI
S007	ANTICHITA' ED ARTE (esclusi preziosi per il furto)
S008	APPARECCHI ORTOPEDICI
S009	ARGENTERIE
S010	ARMI (esclusi depositi di munizioni per l'incendio)
S011	ARTICOLI DA GIARDINAGGIO
S012	ARTICOLI DA REGALO, DA VIAGGIO, SPORTIVI, DA CAMPEGGIO, PER L'INFANZIA (escluso abbigliamento per il furto)
S013	ARTICOLI DI ACUSTICA
S014	ARTICOLI DI OTTICA
S015	ARTICOLI RELIGIOSI (esclusi preziosi ed argenteria per il furto)
S016	ARTICOLI SPORTIVI
S017	AUDIO-VISIVI, TELEFONIA ed altre apparecchiature del genere
S018	AUTOVEICOLI, CICLI, MOTOCICLI, CICLOMOTORI, MOTOVEICOLI, COMPRESI ACCESSORI - CONCESSIONARI - AUTOSALONI (esclusi audiovisivi per il furto)
S019	BAR
S020	BARITABACCHERIA (esclusi preziosi per il furto)
S021	BAZAR, EMPORI (esclusi preziosi per il furto)
S022	BIANCHERIA INTIMA E COSTUMI
S023	BIANCHERIA, TESSUTI E ARREDAMENTO PER LA CASA
S024	BIGIOTTERIA (esclusi argento e metallo prezioso per il furto)
S025	BILANCE (escluse quelle elettroniche per il furto)

Codice attività	Descrizione
S026	CALL CENTER (vendita di servizi telefonici al pubblico)
S027	CALZATURE - ARTICOLI DI PELLE, CUOIO IN GENERE
S028	CARTA - CARTONE (articoli di)
S029	CARTOLERIE <b>(escluse penne in metallo prezioso ed apparecchiature elettroniche per il furto)</b>
S030	CASALINGHI (compresi elettrodomestici ed audiovisivi)
S031	CASALINGHI <b>(esclusi elettrodomestici, audiovisivi ed altre apparecchiature del genere per il furto)</b>
S032	CENTRI ESTETICI / SOLARIUM <b>(esclusi piercing e tatuaggi)</b>
S033	CENTRO COPIE, FOTOCOPIE, STAMPE DIGITALI
S034	CERAMICHE E PORCELLANE
S035	CRAVATTE, FOULARD, GUANTI <b>(esclusi quelli in pelle)</b> , BERRETTI E CAPPELLI
S036	DETERSIVI E SAPONI
S037	DISCHI, CD E VIDEOTECHÉ
S038	DIVANI/IMBOTTITI
S039	DROGHERIE - COLONIALI - CAFFÉ'
S040	EDILIZIA (materiali ed attrezzature)
S041	ELETTRICITA' ED ELETTRODOMESTICI (compresi audiovisivi ed altre apparecchiature del genere)
S042	ELETTRICITA' ED ELETTRODOMESTICI <b>(esclusi audiovisivi ed altre apparecchiature del genere)</b>
S043	ELETTRONICA (macchinari ed apparecchiature compresi giochi)
S044	ENOTECHÉ (vini - liquori)
S045	ERBORISTERIE
S046	FARMACIE - PARAFARMACIE <b>(esclusi stupefacenti per il furto)</b>
S047	FERRAMENTA - COLTELLERIE
S048	FILATELIA E NUMISMATICA
S049	FIORAI (compresi fiori secchi)
S050	FOTOGRAFI (studi di)
S051	FOTOGRAFIA (articoli per, comprese macchine ed obiettivi)
S052	FRUTTA EVERDURA
S053	FRUTTA SECCA
S054	GELATERIE
S055	GIOCATTOLI <b>(esclusi quelli pirici)</b>
S056	GIOIELLERIE - OREFICERIE
S057	GIORNALI E RIVISTE <b>(esclusi chioschi)</b>
S058	GOMMA (oggetti di) <b>(esclusa gomma spugna ed escluse camere d'aria e pneumatici)</b>
S059	IDROTERMOSANITARI (apparecchi, strumenti e materiali)
S060	INTERNET POINT
S061	LANE E COTONI (per maglieria)
S062	LATTERIE
S063	LAVANDERIE - TINTORIE <b>(escluse lavanderie self service; esclusi capi in pelle e pellicce per il furto)</b>
S064	LEGNO (oggetti di)
S065	LIBRERIE <b>(escluso antiquariato per il furto)</b>
S066	LUBRIFICANTI (oli e grassi)
S067	MACCHINE PER CUCIRE E PER UFFICIO
S068	MACCHINE, MECCANISMI AGRICOLI, EDILI, STRADALI ED INDUSTRIALI
S069	MACELLERIE / SALUMERIE
S070	MATERASSI E CUSCINI
S071	MERCERIE - CALZE <b>(escluso abbigliamento e biancheria intima per il furto)</b>
S072	MOBILI <b>(escluso antiquariato per il furto)</b>
S073	MOQUETTES E TAPPEZZERIE IN STOFFA
S074	MOTORI FUORIBORDO PER NATANTI
S075	MOTORI SUPERIORI A 10 CV <b>(esclusi fuori bordo per natanti per il furto)</b>
S076	OGGETTI DI ARREDAMENTO PER LA CASA <b>(esclusi quelli di metallo prezioso per il furto)</b>
S077	OROLOGERIE <b>(esclusi preziosi per il furto)</b>
S078	PALESTRE <b>(esclusi audiovisivi per il furto)</b>
S079	PARRUCCHE E POSTICCI
S080	PARRUCCHIERI / BARBIERI
S081	PASTICCERIE / PANETTERIE
S082	PELLICCERIE

Codice attività	Descrizione
S083	PESCHERIE
S084	PLASTICA (oggetti di) (esclusa quella espansa e/o alveolare)
S085	POLLERIE
S086	POMPE FUNEBRI
S087	PRODOTTI ZOOTECNICI
S088	PROFUMERIE, COSMETICI
S089	RISTORANTI SELF-SERVICE
S090	RISTORANTI, PIZZERIE, TAVOLE CALDE, BIRRERIE (esclusi self-service)
S091	ROSTICCERIE
S092	ROULOTTES-AUTOCARAVAN
S093	SERRAMENTI IN LEGNO
S094	SERRAMENTI IN METALLO
S095	SERRAMENTI IN PLASTICA
S096	SMALTI, VERNICI, COLORI, COLORANTI E PIGMENTI (compresi infiammabili)
S097	SMALTI, VERNICI, COLORI, COLORANTI E PIGMENTI (esclusi infiammabili)
S098	STRUMENTI MUSICALI
S099	STRUMENTI TECNICI E SCIENTIFICI (esclusi quelli di ottica e fotografia)
S100	SUGHERO /VIMINI (oggetti di)
S101	SUPERMERCATI (esclusi preziosi)
S102	SUPERMERCATI (solo alimentari e prodotti per la casa)
S103	TABACCHERIE (esclusi preziosi per il furto)
S104	TAPPETI
S105	TAPPEZZERIE IN CARTA E PLASTICA (esclusa plastica espansa e alveolare)
S106	VALIGERIE (esclusa pelle) - OMBRELLI
S107	VETRI, CRISTALLI, SPECCHI E LAMPADARI
S999	Altra attività - Riservata Direzione

### Art. 25 Formula di copertura

La presente polizza è stipulata nella Formula di copertura "Flex" selezionata nella Scheda di Polizza. Le condizioni di polizza, i limiti, le tolleranze, gli scoperti e le franchigie relative a voci contenute nelle definizioni di polizza e nelle garanzie che seguono si intendono richiamati nella misura e nella forma relative all'opzione scelta.

### Norme che regolano la Sezione A) Incendio

#### Art. A.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche di proprietà di terzi, da:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- d) autocombustione;
- e) caduta di meteoriti, aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da questi trasportate;
- f) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all'Assicurato, in transito sulla pubblica via od in acque pubbliche;
- g) bang sonico;

- h) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi agli impianti per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- i) fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici e/o elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Compagnia non risponde dei danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale prevista all'art.A.6, fino alla concorrenza dell'importo per ogni sinistro e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Polizza. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, con detrazione della franchigia prevista per ogni sinistro nella Scheda di Polizza.

l) **acqua condotta**, fuoriuscita a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate. **La Compagnia non risponde dei danni dovuti ad umidità, stillicidio, occlusione, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione.** In caso di danno indennizzabile a termini di polizza causato da fuoriuscita di acqua condotta, la Compagnia si obbliga a rimborsare le spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione **entro il limite massimo per ogni sinistro e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Polizza, purché sia assicurato il "Fabbricato"**. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione della franchigia indicata nella Scheda di Polizza per ogni sinistro. Sono equiparate alle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione quelle sostenute dall'Assicurato per riparare o sostituire le tubazioni del gas ed i relativi raccordi che abbiano dato origine a dispersione di gas dagli impianti di distribuzione posti a servizio del fabbricato assicurato con conseguente blocco dell'erogazione da parte dell'Azienda di distribuzione.

**La Compagnia non risponde di eventuali maggiori spese conseguenti all'impossibilità di reperire materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti identici a quelli originariamente installati.**

m) **eventi atmosferici** e cioè i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento in genere e cose da essi trascinate e/o trasportate, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato **purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti con esclusione dei danni:**

1) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno;
- bagnamento diverso da quello sopra precisato; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

2) subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne, tende, gazebo e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti

fissi per natura e destinazione;

- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, tenso/tendo-strutture, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di fibrocemento, cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione dello scoperto indicato nella Scheda di Polizza per ogni sinistro.

**In nessun caso la Compagnia indennizzerà per sinistro e per anno assicurativo, somma maggiore della percentuale dei capitali assicurati indicata nella Scheda di Polizza.**

n) **eventi sociopolitici** e cioè i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da scioperanti o persone, dipendenti e non dell'Assicurato, che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi anche se in occasione di furto o rapina, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

**La Compagnia non risponde dei danni:**

1) di inondazione o frana;

2) di furto, consumato o tentato, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

3) di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni;

4) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;

5) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

6) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;

7) direttamente o indirettamente causati da contaminazione biologica, chimica, radioattiva o nucleare o determinati dal rilascio o dalla minaccia di rilascio di contaminanti chimici e/o biologici.

In ogni momento ciascuna delle Parti può recedere dalla presente garanzia dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte della Compagnia ha

effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio pagata e non goduta relativa alla presente garanzia, al netto dell'imposta. Il premio della garanzia è pari al 5% del premio relativo alla partita 1), se assicurato il Fabbricato, ed alle partite 2) Contenuto e 3) Merci in aumento entrambe riferite alla Sezione A) Incendio.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione dello scoperto indicato nella Scheda di Polizza per ogni sinistro.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà per sinistro e per anno assicurativo, somma maggiore della percentuale dei capitali assicurati indicata nella Scheda di Polizza.

o) **rovina di ascensori e montacarichi** o simili ivi compresi i danneggiamenti all'impianto.

La Compagnia indennizza altresì:

p) **onorario periti**: in caso di danno indennizzabile a termini della presente Sezione, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente a quanto disposto dall'art. 14, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

**La presente garanzia è prestata entro il limite indicato nella Scheda di Polizza.**

q) **spese di demolizione e sgombero** - La Compagnia rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro **sino alla concorrenza della percentuale dell'indennizzo pagabile a termini di polizza indicata nella Scheda di Polizza.**

r) **spese per la rimozione, ricollocamento e trasporto del contenuto non danneggiato** - La Compagnia rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti dalla presente Sezione, **le spese documentate** sostenute per la rimozione, il ricollocamento ed il trasporto del contenuto non danneggiato, qualora queste operazioni si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato, **entro il limite della percentuale della somma assicurata alle partite Contenuto e Merci in aumento con il massimo indicati nella Scheda di Polizza.**

s) **spese per il rimpiazzo del combustibile** - La Compagnia rimborsa le spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito da un impianto di riscaldamento o condizionamento, perduto in conseguenza di un evento indennizzabile a termini della presente Sezione, **fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di Polizza per ogni sinistro.**

t) **oneri di ricostruzione** - La Compagnia rimborsa gli oneri, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**, che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse

pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato assicurato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro, **fino alla concorrenza del limite indicato nella Scheda di Polizza.**

u) **spese rifacimento o duplicazione documenti** - La Compagnia rimborsa le spese per il rifacimento o la duplicazione di documenti inerenti l'attività andati distrutti a seguito di sinistro indennizzabile, **fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di Polizza per ogni sinistro.**

v) **fuoriuscita di acqua da impianti fissi di estinzione automatici** - **A parziale deroga della precedente lett. l)** la Compagnia indennizza i danni alle cose assicurate derivanti da fuoriuscita di acqua da impianti fissi di estinzione automatici, per causa accidentale, a seguito di guasto o rottura degli impianti stessi, nonché delle relative alimentazioni. **Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione della franchigia indicata nella Scheda di Polizza per ogni sinistro.**

z) **assicurazione di "Cose Particolari"** - la Compagnia indennizza, i danni materiali e diretti subiti dalle cose particolari se conseguenti agli eventi garantiti dalla presente Sezione **fino alla concorrenza della percentuale della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo indicati nella Scheda di Polizza** e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. A.7. In caso di sinistro l'indennizzo è pari alle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche per la loro ricostruzione o riparazione.

#### **Art. A.2 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) **causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
- b) **causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- c) **causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti o dei soci a responsabilità illimitata;**
- d) **causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti, valanghe e slavine;**
- e) **di smarrimento, furto, consumato o tentato, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
- f) **alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale;**
- g) **subiti dalle merci in refrigerazione, per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di**

fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

- h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo sia operante la garanzia Indennità aggiuntiva nella forma a percentuale di cui all'art. A.5, ovvero salvo quanto previsto dall'art. P.2 - Indennità aggiuntiva nella forma a maggiori costi;
- i) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario;
- j) diretti e indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
- virus informatici di qualsiasi tipo;
  - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
  - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti, anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.

### Art. A.3 - Garanzie accessorie valide se assicurata la relativa partita

La Compagnia risponde inoltre, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nei limiti della somma assicurata a tale titolo, delle seguenti garanzie:

#### a) Merci in aumento (Partita 3)

L'assicurazione della partita Merci in aumento si intende stipulata in aumento alle merci assicurate alla partita Contenuto per i soli mesi indicati nella Scheda di Polizza. Le garanzie prestate sono le stesse in vigore per la partita Contenuto.

#### b) Ricorso terzi (Partita 4)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale convenuto**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o

sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza della percentuale del massimale stesso indicata nella Scheda di Polizza.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- Il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, i legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile così come modificato dal D. Lgs. 9/4/91 n. 127, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

#### c) Rischio locativo (Partita 1)

La Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, **nel limite della somma assicurata alla relativa partita**, dei danni materiali e diretti cagionati da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. A.7 qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali al momento del sinistro.

#### d) Merci in refrigerazione (Partita 5)

La Compagnia indennizza per anno assicurativo e **nel limite della somma assicurata alla relativa partita** i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del liquido frigorifero; conseguenti:
  - ad eventi garantiti dalla presente Sezione;
  - all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione dello scoperto percentuale con il minimo indicato nella Scheda di Polizza per ogni sinistro.**

**La presente garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale prevista all'art. A.7.**

**e) Lastre ed insegne (Partita 6)**

La Compagnia indennizza per anno assicurativo e **nel limite della somma assicurata alla relativa partita** i danni materiali e diretti a:

- a) lastre piane e curve - fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide - di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, **il tutto non destinato alla vendita;**
- b) insegne, anche in policarbonato, poste sia all'interno che all'esterno dei locali, **purché stabilmente ancorate al fabbricato od al suolo entro un raggio di 50 metri dal fabbricato assicurato;**

dovuti a:

- 1) cause accidentali;
- 2) fatto involontario dell'Assicurato o dei suoi dipendenti;
- 3) fatto di terzi;
- 4) eventi sociopolitici;
- 5) eventi atmosferici compresa la grandine.

**Sono esclusi i danni:**

- **che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano impiego di operai;**
- **dovuti a vizio di costruzione o difettosa installazione nonché a rigature, segnature o scheggiature.**

La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del sinistro, **a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro.**

Si intendono assicurate le lastre di pertinenza dell'esercizio e/o delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune, anche se non è assicurato il fabbricato stesso.

Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale prevista all'art. A.7. **Il limite massimo dell'indennizzo per ciascuna lastra si intende fissato nell'importo indicato nella Scheda di Polizza.**

I danni sono indennizzati senza applicazione di alcuna franchigia anche nel caso in cui il sinistro sia causato da eventi atmosferici o sociopolitici.

**f) Fenomeno elettrico in aumento (Partita 7)**

L'assicurazione della partita Fenomeno elettrico in aumento si intende stipulata in eccesso al limite di indennizzo previsto all'art. A.1 lett. i). **La garanzia è prestata alle medesime condizioni e con l'applicazione della stessa franchigia riportate nel predetto articolo per la garanzia base.**

**Art. A.4 - Condizioni aggiuntive sempre operanti**

- a) **Buona fede** - La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. **La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**
- b) **Colpa grave** - La Compagnia risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.
- c) **Anticipo indennizzi** - A richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Compagnia, **pari al 50% dell'ammontare presumibilmente indennizzabile, a condizione che:**
  - **il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 10;**
  - **non siano state formalizzate contestazioni sull'indennizzabilità del danno;**
  - **l'indennizzo presumibile non sia inferiore a quanto indicato sulla Scheda di Polizza;**
  - **non esistano impedimenti contrattuali quali vincoli, ipoteche, interessi di terzi.**

L'obbligazione della Compagnia verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

**L'acconto non potrà comunque essere superiore all'importo indicato nella Scheda di Polizza qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.**

- d) **Danni consequenziali** - Fermo quanto disposto dall'art. 18, la Compagnia indennizza inoltre, se conseguenti agli eventi garantiti dalla presente Sezione, i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o

di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse, ferme le limitazioni di cui ai relativi eventi garantiti dalla presente Sezione.

- e) **Parificazione danni da incendio** - Sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso incendio od uno dei rischi accessori garantiti dalla presente Sezione.
- f) **Partecipazione a mostre e fiere** - Parte delle merci di cui alle partite Contenuto e Merci in aumento si intendono assicurate entro il territorio dello Stato italiano anche presso mostre e fiere, negli stands dell'Assicurato. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite indicato nella Scheda di Polizza per ogni manifestazione. Il Contraente o l'Assicurato, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Compagnia i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità degli enti assicurati nelle varie località.
- g) **Rinuncia alla rivalsa** - La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori e i clienti, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro.
- h) **Enti all'aperto** - Si precisa che i macchinari, le attrezzature e le merci si intendono assicurate anche all'aperto nell'ambito dell'area pertinente l'azienda. Tale estensione, non è operante agli effetti della garanzia "Eventi atmosferici" e delle "Garanzie accessorie inerenti gli eventi naturali ed i danni d'acqua in genere".
- i) **Contenuto presso terzi** - Parte dei macchinari, attrezzature e merci di cui alle partite Contenuto e Merci in aumento, s'intendono garantiti entro il limite indicato nella Scheda di Polizza, anche in lavorazione, riparazione o deposito presso terzi entro il territorio dello Stato Italiano conformemente alle registrazioni allo scopo tenute dall'Assicurato. Il Contraente o l'Assicurato, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Compagnia i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità degli enti assicurati nelle varie località.
- l) **Prosecuzione della copertura sul contenuto rimosso a seguito di sinistro** - In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le garanzie prestate rimangono in vigore per il contenuto, se assicurato, che venga rimosso o trasferito temporaneamente in altra ubicazione, purché quest'ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quella assicurata. La presente estensione di garanzia resterà valida per un

periodo non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso. Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Compagnia entro 24 ore dall'inizio della rimozione; in difetto la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

#### **Art. A.5 - Garanzie accessorie inerenti gli eventi naturali e i danni da acqua in genere**

La Compagnia risponde, nella forma indicata sulla Scheda di Polizza, a condizione che sia stato pagato il relativo sovrappremio, delle seguenti garanzie:

##### **A) Forma base**

- a) **Acqua piovana** - La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimenti ed eventuali infiltrazioni di acqua piovana verificatisi a seguito di ingorghi, traboccamenti di grondaie e pluviali.

La Compagnia non risponde dei danni:

- causati da umidità e stillicidio;
- da gelo;
- derivanti da infiltrazioni dovute a mancata o cattiva manutenzione del fabbricato;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione della franchigia indicata nella Scheda di Polizza per ogni sinistro.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà per ogni sinistro e per anno assicurativo somma superiore a quella indicata nella Scheda di Polizza.

- b) **Grandine su enti fragili** - Fermo quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere,
- lastre di fibrocemento, cemento amianto e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione della franchigia indicata nella Scheda di Polizza per ogni sinistro.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà per ogni sinistro e per anno assicurativo somma superiore a quella indicata nella Scheda di Polizza.

- c) **Rigurgiti ed occlusione di fognature** - A parziale deroga di quanto previsto dall'art. A.1 lett. l), la Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati dal rigurgito o dall'occlusione di fognature facenti parte degli impianti di pertinenza del fabbricato assicurato comprese le spese di

ricerca del danno e di ripristino degli impianti medesimi.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione della franchigia indicata nella Scheda di Polizza per ogni sinistro.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà per ogni sinistro e per anno assicurativo somma superiore a quella indicata nella Scheda di Polizza.

- d) **Danni da gelo** - A parziale deroga di quanto previsto dall'art. A.1 lett. l), la Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita d'acqua, a seguito di rottura di impianti idrici, igienici e tecnici installati all'interno del fabbricato pertinente l'attività assicurata e a servizio dello stesso, per effetto del gelo. La Compagnia non risponde dei danni:

- conseguenti ad eventi i cui rischi sono già coperti dalle garanzie previste dalla presente polizza;
- da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, condutture installate all'esterno della costruzione;
- ai locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione della franchigia indicata nella Scheda di Polizza per ogni sinistro.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà per ogni sinistro e per anno assicurativo somma superiore a quella indicata nella Scheda di Polizza.

- e) **Sovraccarico neve** - Fermo quanto disposto dall'art. A.1 lett. m) "Eventi atmosferici" e ad integrazione dello stesso, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

La Compagnia non risponde dei danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente polizza;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione dello scoperto indicato nella Scheda di Polizza per

ogni sinistro.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per ogni sinistro e per anno assicurativo, somma maggiore di quella indicata nella Scheda di Polizza.

- B) **Forma Plus**

Comprende le garanzie di cui a precedenti punti da a) ad e) prestate con i limiti di indennizzo e gli scoperti/franchigie indicati nella Scheda di Polizza per la Forma Plus ed inoltre:

- f) **Accumulo esterno di acqua**

A parziale deroga di quanto disposto all'art. A.1 lett. m) "Eventi atmosferici" la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti, subiti dagli enti assicurati alla partita "contenuto" per effetto di bagnamento conseguente ad accumulo esterno di acqua.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiate e penetrazione di acqua marina, maremoto, formazione di ruscelli, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, gelo, sovraccarico di neve, salvo quanto disposto alle precedenti lettere c), d) ed e); frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillo, trasudamento, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, salvo quanto disposto all'art. A.1, lett. v);
- b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- c) ad enti mobili all'aperto;
- d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12cm. sul pavimento.

**Agli effetti della presente estensione di garanzia:**

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella Scheda di Polizza;
- in nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a quella indicata nella Scheda di Polizza.

#### **Art. A.6 Indennità aggiuntiva nella forma a percentuale**

*Valida a condizione che sia stato pagato il relativo sovrappremio*

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. A.2 lett. h)

"Esclusioni", in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che interessi le partite Fabbricato, Contenuto e Merci in aumento l'indennizzo sarà maggiorato nella misura della percentuale indicata nella Scheda di Polizza in alternativa a quanto previsto dall'art. P.2 Indennità aggiuntiva nella forma a maggiori costi. In caso di sinistro l'indennizzo per l'assicurazione dell'indennità aggiuntiva verrà calcolato - partita per partita - applicando all'importo dell'indennizzo la percentuale indicata nella Scheda di Polizza.

### Art. A.7 - Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale

Se dalle stime fatte in conformità a quanto disposto dall'art. 15 risulta che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

### Art. A.8 - Franchigia su tutte le garanzie previste dalla Sezione Incendio

*Valida se selezionata nella Scheda di Polizza*

Ciascun sinistro verrà liquidato previa applicazione della franchigia per sinistro indicata nella Scheda di Polizza, salvo diversa maggior franchigia prevista alle singole garanzie. Per le garanzie che prevedono franchigie inferiori le stesse si intendono assorbite dal suddetto importo, per le garanzie che prevedono uno scoperto, detta franchigia opererà come minimo, salvo diverso maggiore minimo previsto dalle singole garanzie

### Norme che regolano la Sezione B) Furto e Rapina (Garanzia a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile)

#### Art. B.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate anche se di proprietà di terzi, derivanti da:

- a) furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
    - 1) violandone le difese esterne mediante:
      - rottura, scasso;
      - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
    - 2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
    - 3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
- L'assicurazione vale anche per i furti commessi:
- 4) durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
  - 5) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, o di inferriate con rottura del vetro retrostante;
  - 6) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di

apertura al pubblico e presenza di addetti nell'esercizio commerciale.

- b) rapina od estorsione avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

#### Art. B.2 - Condizioni di operatività della garanzia - Mezzi di chiusura

La garanzia è operante alla condizione, essenziale per l'efficacia della polizza, che i locali contenenti le cose assicurate abbiano:

- a) le pareti perimetrali, i solai o la copertura in pietra, laterizio, calcestruzzo, vetro antisfondamento, vetrocemento, cemento armato;
  - b) tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, difese per tutta la loro estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
    - serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro anti sfondamento, metallo o lega metallica, ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia, il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni - quali barre, catenacci, e simili - manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
    - inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
- Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso, senza effrazione dei serramenti o delle inferriate, ai locali contenenti le cose assicurate.

Qualora l'introduzione nei locali avvenga forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quanto sopra riportato, la Compagnia applicherà lo scoperto indicato nella Scheda di Polizza sull'ammontare del danno indennizzabile a termini di polizza. Nessuno scoperto sarà invece applicato nel caso in cui l'introduzione avvenga attraverso mezzi di chiusura conformi pur in presenza di altri mezzi di chiusura non conformi. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 16, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

## Condizioni aggiuntive sempre operanti

### Art. B.3 - Garanzie aggiuntive

Sono operanti le seguenti garanzie, entro i rispettivi limiti di indennizzo, fermo il limite complessivo della somma assicurata alla partita contenuto:

- a) **Parificazione danni di furto** - Sono parificati ai danni del furto anche i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto, la rapina o l'estorsione o per tentare di commetterli.
- b) **Portavalori** - Limitatamente ai valori, **fermo il limite percentuale della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo indicati nella Scheda di Polizza**, l'assicurazione è prestata per:
- 1) il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
  - 2) il furto con destrezza, **limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi**;
  - 3) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
  - 4) la rapina e/o l'estorsione;
- commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o addetti dell'esercizio commerciale mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa, **comunque nell'ambito della provincia ove è ubicato il rischio e/o di quelle limitrofe. In caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la percentuale dell'importo liquidato a termini di polizza indicato nella Scheda di Polizza, restando il rimanente a carico dell'Assicurato stesso.** Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 16, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.
- La presente garanzia è efficace purché il portavalori sia di età compresa tra i 18 ed i 75 anni ed esente da minorazioni fisiche che lo rendano inadatto all'effettuazione del trasporto dei valori assicurati.**
- c) **Guasti cagionati dai ladri** in occasione di furto, rapina e/o estorsione consumati o tentati, alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese casseforti ed armadi corazzati (**esclusi i contenuti**) e le rispettive porte, **fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di Polizza.**
- d) **Atti vandalici cagionati dai ladri** alle cose assicurate nel commettere il furto, la rapina e/o l'estorsione o nel tentativo di commetterli **fino alla concorrenza dell'importo indicato**

nella Scheda di Polizza.

- e) **Furto di Contenuto presso terzi, partecipazione a mostre e fiere**  
 Parte dei macchinari, attrezzature e merci di cui alla partita Contenuto, **entro il limite percentuale della somma assicurata alla partita stessa con il massimo indicati nella Scheda di Polizza**, s'intende garantita anche in lavorazione, riparazione o deposito presso terzi o in esposizione presso mostre e fiere, entro il territorio dello Stato Italiano, **purché i beni siano riposti in locali aventi caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura analoghi a quelli dell'ubicazione assicurata in polizza**, conformemente alle registrazioni tenute allo scopo dall'Assicurato.
- Il Contraente o l'Assicurato, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Compagnia i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità degli enti assicurati nelle varie località.**
- f) **Furto commesso o agevolato dai prestatori di lavoro** - A parziale deroga dell'art. B.9, la garanzia è estesa al furto commesso o agevolato dai prestatori di lavoro, **a condizione che si verifichino le seguenti circostanze:**
- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali contenenti le cose assicurate, né di quelle di particolari mezzi di difesa interni o della sorveglianza dei locali stessi;
  - che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il lavoratore adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.
- g) **Spese per la sostituzione delle serrature** - La Compagnia rimborsa le **spese documentate** per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'Azienda. La sostituzione delle serrature deve essere effettuata **entro le 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia all'autorità. In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per ogni sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a quella indicata nella Scheda di Polizza.**
- h) **Rimozione temporanea delle cose assicurate a seguito di sinistro** - In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la garanzia rimarrà in vigore, **per il solo Contenuto**, in caso di rimozione e trasferimento temporaneo dello stesso in altra ubicazione. La garanzia sarà operante **purché i locali della nuova ubicazione abbiano caratteristiche costruttive e mezzi di protezione analoghi ai precedenti, ed avrà durata non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso. Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Compagnia entro 24 ore dall'inizio della rimozione; in difetto la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.**

- i) **Assicurazione di “Cose Particolari”** - La Compagnia indennizza, se conseguenti agli eventi garantiti dalla presente Sezione, **fino alla concorrenza del limite indicato nella Scheda di Polizza**, i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva delle cose particolari, comprese le spese necessarie per la ricostruzione delle stesse e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

#### **Art. B.4 - Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato**

Qualora il furto, la rapina o l'estorsione sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali indicati in polizza o nell'area adiacente in uso all'esercizio commerciale, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, **sotto detrazione dello scoperto indicato nella Scheda di Polizza che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso**.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 16, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

#### **Art. B.5 - Franchigia per esercizi commerciali di categoria merceologica “A”**

Se l'attività dell'esercizio commerciale indicata nella Scheda di Polizza è classificata nella categoria merceologica “A”, relativamente alle partite Contenuto e Merci in aumento, la Compagnia, in caso di sinistro, corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, **sotto detrazione della franchigia indicata nella Scheda di Polizza**. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 16, senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

#### **Art. B.6 - Concomitanza di scoperti e/o franchigie**

**In concomitanza di due o più scoperti previsti in polizza, gli stessi saranno unificati nella misura indicata nella Scheda di Polizza. Qualora sia prevista una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.**

#### **Art. B.7 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro**

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Compagnia decidesse invece di

recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio **imponibile relativo al rischio non corso, sulle somme assicurate rimaste in essere.**

**Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Compagnia, dette somme e limiti potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Compagnia di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 6.**

#### **Art. B.8 - Recupero delle cose rubate, rapinate e/o estorte**

Se le cose rubate, rapinate e/o estorte vengono recuperate in tutto o in parte, **il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.**

Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Compagnia per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. **Per le cose rubate, rapinate e/o estorte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Compagnia è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.** L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Compagnia le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Compagnia di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

#### **Art. B.9 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, trombe d'aria ed uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto,

- purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- c) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera b) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
  - da persone legate a quelle indicate alla lettera b) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- d) causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente ai valori, titoli di credito in genere e denaro, la sospensione decorre invece dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- f) indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi;
- g) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario.

Condizioni Speciali valide se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza

#### Art. B.10 - Garanzie accessorie valide se assicurata la relativa partita

La Compagnia risponde inoltre, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nei limiti della somma assicurata a tale titolo, delle seguenti garanzie:

- a) **Garanzia portavalori assicurata con partita separata (partita 2)**  
La Compagnia, in eccedenza a quanto già garantito nelle Condizioni aggiuntive sempre operanti, assicura, fino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata alla relativa partita, la perdita di valori, **di esclusiva proprietà dell'Assicurato**, in conseguenza degli stessi eventi, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti e franchigie di cui all'art. B.3, lett. b.
- b) **Merci in aumento (Partita 3)**  
L'assicurazione della partita Merci in aumento si intende

stipulata in aumento alle merci assicurate alla partita Contenuto **per i soli mesi indicati nella Scheda di Polizza**. Le garanzie prestate sono le stesse in vigore per la partita Contenuto.

#### c) **Guasti cagionati dai ladri ed Atti vandalici cagionati dai ladri (Partita 4)**

I limiti di indennizzo previsti per le garanzie Guasti cagionati dai ladri ed Atti vandalici cagionati dai ladri di cui all'art. B.3, lett. c) e lett. d) si intendono aumentati complessivamente dell'importo assicurato alla Partita 4 della presente Sezione di polizza.

La liquidazione del sinistro avverrà utilizzando in prima battuta le somme destinate a ciascuna voce di danno nelle garanzie base. L'eventuale maggior danno verrà invece liquidato attingendo alla somma assicurata alla presente partita, senza più alcuna distinzione tra Guasti cagionati dai ladri ed Atti vandalici cagionati dai ladri, **previa detrazione della franchigia indicata nella Scheda di Polizza, che verrà applicata una sola volta anche nel caso in cui siano interessate entrambe le garanzie.**

#### Art. B.11 - Impianto di allarme

L'assicurazione è stata stipulata sulla base della dichiarazione del Contraente che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antintrusione a norme CEI, installato da ditta certificata IMQ, collegato con le Forze dell'Ordine o con un Istituto di Vigilanza Privato regolarmente autorizzato. L'Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in condizione di efficace funzionamento e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.

**In caso di sinistro, qualora venga riscontrata l'inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui sopra, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la percentuale dell'importo liquidato a termini di polizza indicata nella Scheda di Polizza restando il rimanente a carico dell'Assicurato stesso.**

#### Art. B.12 - Franchigia su tutte le garanzie previste dalla Sezione Furto

Ciascun sinistro verrà liquidato previa applicazione della **franchigia per sinistro indicata sulla Scheda di Polizza, salvo diversa maggior franchigia prevista alle singole garanzie**. Per le garanzie che prevedono franchigie inferiori le stesse si intendono assorbite dal suddetto importo, per le garanzie che prevedono uno scoperto, detta franchigia opererà come minimo, **salvo diverso maggior minimo previsto alle singole garanzie**. La franchigia si cumula con quella eventualmente prevista ai sensi del precedente art. B.5 - Franchigia per esercizi commerciali di categoria merceologica "A".

## Norme che regolano la Sezione C) Elettronica

### Art. C.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate, installate se di tipo fisso e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Sono compresi i danni alle cose assicurate per impedire o arrestare l'evento dannoso nonché le spese di salvataggio. I danni da fenomeno elettrico sono prestati in eccedenza a quanto già assicurato ai sensi della Sezione A) Incendio.

### Art. C.2 - Garanzia ricostruzione dati e programmi in licenza d'uso (Partita 2)

La Compagnia, ferme restando tutte le condizioni di polizza, indennizza per la ricostruzione dei supporti di dati e dei programmi in licenza d'uso, nei limiti della somma assicurata alla relativa partita:

- a) in caso di danno materiale direttamente causato a nastri, dischi magnetici ed altri supporti di dati, i costi per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi distrutti o danneggiati;
- b) i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione e per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti o danneggiati in caso di danno materiale ai supporti dei programmi medesimi direttamente causato da evento accidentale non espressamente escluso in polizza.

**Non sono indennizzabili, oltre quanto previsto all'art. C.3 - Esclusioni, i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti, nonché da cestinatura per svista.**

**La garanzia è valida a condizione che la ricostruzione o la duplicazione avvenga entro un anno dal sinistro.**

La presente garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale prevista all'art. C.5.

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione della franchigia per ogni sinistro indicata nella Scheda di Polizza.**

### Art. C.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;

- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi ai lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose ad impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;
- h) a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luci salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- l) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- m) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni ed allagamenti, frane, smottamenti, valanghe e slavine;
- n) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- o) dovuti a guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- p) i danni derivanti da eventi garantiti alle precedenti Sezioni A) e B);
- q) ai supporti di suono o di immagine e a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
- r) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario;
- s) diretti e indiretti, - ivi comprese le perdite di software,

microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.

#### Art. C.4 - Franchigia per danni a macchine elettroniche

Relativamente ai danni causati alle macchine elettroniche, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione della franchigia per ogni sinistro indicata nella Scheda di Polizza. La presente franchigia non si cumula con quella prevista per garanzia Fenomeno elettrico della Sezione Incendio.

#### Art. C.5 - Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale

Se dalle stime fatte in conformità a quanto disposto dall'art. 15 risulta che il valore delle macchine elettroniche eccedeva al momento del sinistro di oltre il 10% la somma assicurata a tale titolo, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

### Norme che regolano la Sezione D) Responsabilità Civile

#### Art. D.1 - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga - **fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza** - a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza e dei servizi ad essa connessi.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, nonché per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n° 222 e successive modifiche.

#### Art. D.2 - Rischi assicurati

L'assicurazione R.C.T. viene estesa a:

- a) **Insegne, cartelli pubblicitari, striscioni, tende da sole, ombrelloni, vetrinette espositive** - L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, uso e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni, tende da sole, vetrinette espositive fisse, installati nell'ambito dell'ubicazione del rischio assicurato, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali gli stessi sono fissati o installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia è operante nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente.
- b) **Proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività** - L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati indicati in polizza nei quali si svolge l'attività descritta e dagli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli azionati elettricamente. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, **esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi.** **La garanzia non comprende i danni derivanti:**
  - da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione e demolizione;
  - da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

La garanzia comprende inoltre i danni da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogne, **purché conseguenti a guasti o rotture accidentali di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato con la franchigia per ogni sinistro indicata nella Scheda di Polizza.**
- c) **Manutenzione dei fabbricati** - L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dai lavori di ordinaria manutenzione. La garanzia comprende altresì la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori di straordinaria manutenzione non rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 (e successive eventuali modificazioni ed integrazioni).
- d) **Danni a mezzi sotto carico e scarico** - L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. **Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.** **Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia indicata nella Scheda di Polizza per ogni mezzo danneggiato.**

- e) **Prelievo, rifornimento e consegna merci** - L'assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci.
- f) **Committenza auto** - L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, compresi eventuali lavoratori parasubordinati ed interinali, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati**. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.  
**Tale estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.**
- g) **Responsabilità dei familiari e collaboratori non dipendenti** - L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto dei suoi familiari e dei collaboratori non dipendenti durante lo svolgimento delle mansioni, connesse con l'attività assicurata, alla quale sono adibiti, **escluso il rischio di cui alla precedente lettera f)**.  
La garanzia si intende estesa anche ai danni provocati da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del D. Lgs. 38/2000, e ad essi equiparabili, della cui opera l'Assicurato si avvalga, a condizione che dal loro fatto discenda all'Assicurato una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.
- h) **Proprietà ed uso di velocipedi e ciclomotori senza motore** - L'assicurazione comprende il rischio derivante dalla proprietà e uso di velocipedi, ciclomotori senza motore e mezzi di trasporto a mano **impiegati esclusivamente per le esigenze dell'attività descritta in polizza.**
- i) **Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL** - Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per le lesioni corporali (**escluse le malattie professionali**) da questi subite in occasione di lavoro o di servizio.
- l) **Responsabilità personale di tutti i dipendenti e lavoratori parasubordinati** - L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di ciascun dipendente dell'Assicurato, dei lavoratori ad essi equiparabili e dei lavoratori parasubordinati, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni, compresa quella di responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti e i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime**, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.
- m) **Qualifica di terzi** - A parziale deroga dell'art. D.5 lettera c), sono considerate terze le Ditte, comprese le aziende di trasporto, fornitori, clienti, consulenti, compresi i rispettivi dipendenti, e le persone che operano per conto dell'Assicurato senza esserne alle dirette dipendenze, in conseguenza della loro occasionale partecipazione a lavori manuali e non, **sempreché le mansioni dei predetti non siano correlate all'attività svolta dall'Assicurato stesso.**
- n) **Mense, vigilanza, cani da guardia** - La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, dall'esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non, dalla proprietà di cani da guardia.
- o) **Macchine automatiche** - La garanzia comprende i danni derivanti dall'uso di apparecchiature elettroniche in genere al servizio del pubblico, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti all'attività dichiarata in polizza.
- p) **Danni a cose di dipendenti** - L'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato stesso, portate o in deposito nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza, **sempreché i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell'Assicurato a termini di legge. Restano comunque esclusi i danni da furto.**
- q) **Lesioni personali subite dai subappaltatori e loro dipendenti** - Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro (**escluse le malattie professionali**), i subappaltatori ed i loro dipendenti, **sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime**, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.
- r) **Mezzi meccanici** - L'assicurazione s'intende operante anche quando alla guida dei mezzi meccanici siano addetti dipendenti sprovvisti della prescritta abilitazione, **sempreché si tratti di persona idonea alla conduzione del mezzo e di età non inferiore a 18 anni.**  
La garanzia vale anche per il funzionamento dei mezzi meccanici operanti nell'ambito di aree aperte al pubblico, **con l'esclusione comunque di tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e relativo regolamento di esecuzione, è obbligatoria l'assicurazione.**
- s) **Fiere, mercati e mostre** - La garanzia comprende i danni derivanti dalla partecipazione a mostre, mercati e fiere, compreso il rischio derivante dall'allestimento, dal montaggio e dallo smontaggio di stand.
- t) **Danni da interruzioni o sospensioni di attività** - La garanzia

comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

**Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto indicato nella Scheda di Polizza e con un limite di risarcimento per ogni sinistro e per anno assicurativo indicati nella Scheda di Polizza.**

#### **Art. D.3 - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O)**

*(Garanzia operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza ed a condizione che sia stato pagato il relativo premio)*

La Compagnia si obbliga - **fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza** - a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi delle disposizioni di legge vigenti disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
- 2) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento, di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente. **La presente estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta per ciascun sinistro indicata nella Scheda di Polizza.**

**I titolari ed i soci dell'Assicurato, i loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati ai fini della presente garanzia, ai prestatori di lavoro.**

**Da tale assicurazione sono escluse in ogni caso le malattie professionali.** In caso di esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile da parte dell'INAIL, i prestatori di lavoro di cui alle norme citate al precedente punto 1) saranno considerati terzi. Se, al momento del sinistro, l'Assicurato non è in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, l'assicurazione non è efficace qualora l'omessa dichiarazione presso l'INAIL di uno o più dipendenti derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 - e successive modifiche.

#### **Art. D.4 - Estensione territoriale**

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei. L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

#### **Art. D.5 - Persone non considerate terzi**

**Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:**

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato, nonché ogni altro parente od affine con lui convivente;

- b) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, i legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto previsto dall'art. D.2 lettera m).

#### **Art. D.6 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età, salvo quanto previsto all'art. D.2 lettera f);
- d) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- e) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- f) conseguenti all'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto all'art. D.2 lettera p);
- h) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto all'art. D.10 se operante;
- i) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa

- accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- l) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- n) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- o) da detenzione o impiego di esplosivi;
- p) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- q) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario;
- r) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- s) provocati da cancellazione, distruzione, danneggiamento, o modificazione di qualsiasi natura di dati informatici. Sono altresì esclusi eventuali danni provocati da errori nella creazione, cancellazione od utilizzo di dati informatici;
- t) derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- u) derivanti da campi elettromagnetici (EMF);
- v) derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione all'encefalopatia spongiforme (TSE).

#### Art. D.7 - Variazione del numero degli addetti

Premesso che all'atto della stipulazione della polizza, il numero delle persone addette all'attività assicurata è quello dichiarato dal Contraente o Assicurato e indicato nella Scheda di Polizza, si conviene fra le parti che:

- 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa, il Contraente o l'Assicurato comunica alla Compagnia le variazioni in aumento o diminuzione che si sono verificate nel corso dell'anno, relativamente al numero degli addetti;
- se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di addetti diverso da quello dichiarato in polizza, la Compagnia provvederà ad emettere appendice o nuovo contratto,

variando il premio in base al numero effettivo degli addetti risultante a tale data;

- la Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie;
- la Compagnia rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile (riduzione proporzionale dell'indennizzo) a condizione che il numero degli addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato, qualora nel corso del contratto non intenzionalmente dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero;
- nel caso in cui dalla polizza risultasse operante la presente Sezione, ma senza l'indicazione del numero di addetti, verrà considerato un numero non superiore a cinque unità, compreso il titolare.

#### Art. D.8 - Pluralità di Assicurati

Il massimale stabilito in polizza per l'R.C.T./R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

#### Art. D.9 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Compagnia ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### Condizioni Aggiuntive valide se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza

**Art. D.10 - Garanzia aggiuntiva installazione presso terzi**  
**A parziale deroga dell'art. D.6 lett. h) e fermo il disposto di cui all'art. 1176 del C.C.,** la garanzia comprende i danni provocati dall'Assicurato e/o dai suoi dipendenti ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi durante l'esecuzione di lavori di installazione **dei prodotti**

dallo stesso venduti nel proprio esercizio commerciale. L'assicurazione si intende altresì estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. **Tale estensione di garanzia è prestata con la franchigia per sinistro e con il limite per sinistro e per anno assicurativo indicati nella Scheda di Polizza.**

#### Art. D.11 - Responsabilità civile postuma

A deroga dell'art. D.6 lett. i), l'assicurazione comprende i danni cagionati dalle cose vendute e installate presso terzi, dopo l'esecuzione dei lavori.

La garanzia è operante per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l'ultimazione di lavori di installazione delle cose vendute, **esclusi i veicoli a motore ed i natanti, purché tali lavori siano stati effettuati durante il periodo di validità del contratto e che il danno si manifesti non oltre dodici mesi dall'esecuzione dei lavori stessi e comunque non oltre la data di scadenza della polizza.**

Sono esclusi:

- a) i danni cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti da chiunque fabbricati, nonché i danneggiamenti alle cose installate;
  - b) qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle cose stesse, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
  - c) i danni cagionati dall'applicazione di apparecchi protesici.
- Tale estensione di garanzia è prestata con lo scoperto per sinistro e con il limite per sinistro e per anno assicurativo indicati nella Scheda di Polizza.

#### Art. D.12 - Responsabilità civile del commercio ambulante

L'assicurazione comprende l'esercizio in forma ambulante dell'attività identificata nella Scheda di Polizza, **purché esercitata nell'ambito di aree idonee ubicate nel territorio dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.**

Sono comprese le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand. **Nel caso che l'attività sia svolta a bordo di veicoli, l'assicurazione opera esclusivamente quando essi sostino nelle aree destinate all'esercizio dell'attività assicurata, ferma l'esclusione dei rischi della circolazione.**

Le esclusioni di cui all'art. D.6 si intendono operanti per quanto qui non espressamente derogato.

#### Art. D.13 - Cose portate dai clienti

A parziale deroga dell'Art. D.6 lett. m), l'assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti per sottrazione, distruzione o deterioramento dei capi di abbigliamento consegnati e non consegnati, nei locali in cui si svolge l'attività indicata in polizza.

La garanzia è prestata con i limiti di risarcimento per ogni oggetto, per ogni cliente, per ciascun sinistro ed anno assicurativo e con l'applicazione della franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

La garanzia non vale per denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, apparecchiature elettroniche, nonché per gli oggetti preziosi.

### Norme che regolano la Sezione E) Assistenza

#### Art. E.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia a seguito di un sinistro che colpisca l'esercizio dell'Assicurato, si obbliga a garantire, nei modi e nei limiti sottoindicati, le seguenti prestazioni:

##### I. Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro.**

**Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

##### Impianto idraulico

- a) allagamento o infiltrazione nell'esercizio provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nell'esercizio, **che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore,** provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari dell'esercizio, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è operante:

- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'esercizio e i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.

##### Impianto di riscaldamento

- a) mancanza totale di riscaldamento nell'esercizio, provocato da rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure da ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento;

b) allagamento dell'esercizio, provocato da un guasto delle valvole o delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento.

**La prestazione non è fornita - per il caso a) - quando il sinistro è dovuto a guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.**

## 2. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'esercizio stesso per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso dell'impianto di allarme, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro.**

**Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

**La prestazione non è operante per:**

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'esercizio a monte del contatore.

## 3. Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro.**

**Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'esercizio;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'esercizio.

## 4. Invio di un serrandista in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso il proprio esercizio, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'esercizio;

- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dell'esercizio, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

## 5. Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un frigorista presso il proprio esercizio, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro.**

La prestazione è operante nel caso in cui si crei il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

## 6. Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora l'Assicurato necessiti di un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, presso l'esercizio, la Struttura Organizzativa provvede all'invio dello stesso.

**Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).**

## 7. Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l'esercizio, si renda necessaria la vigilanza dell'esercizio stesso, la Struttura Organizzativa provvederà a contattare una Compagnia di vigilanza che invierà una persona addetta alla custodia, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa **fino ad un massimo di € 520,00 per sinistro.** **L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'Istituto di Vigilanza.**

## 8. Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1. 2. 3. 4. e 5. oppure in conseguenza di furto, tentato furto, allagamento, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria residenza, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese, **fino ad un massimo complessivo per sinistro di € 520,00.**

Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese, **fino ad un massimo complessivo per sinistro di € 520,00.**

**La prestazione non è operante se l'Assicurato non può**

fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. Tali informazioni saranno, successivamente ed a richiesta della Struttura Organizzativa, documentate.

#### Art. E.2 - Delimitazioni, esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

1. Ogni prestazione viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.
2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
  - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
  - c) dolo dell'Assicurato.
3. Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'esercizio interessate dall'intervento di assistenza.
4. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al servizio, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
5. La Compagnia non assume responsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto a cause di forza maggiore.
6. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive in due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità a quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
7. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
8. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
9. Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

10. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa restando inteso che la Compagnia è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'assicurazione.

11. Il servizio è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al servizio sono soggette alla giurisdizione italiana.

#### Art. E.3 - Modalità per la richiesta di assistenza

L'Assicurato, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero verde:

**800-010.911**

oppure al numero

**02-58.28.62.08**

Oppure, se non può telefonare, può inviare un telegramma a: EUROPE ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. numero di polizza preceduto dalla sigla RNSP;
4. indirizzo del luogo in cui si trova;
5. il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

#### Norme che regolano la Sezione F) Tutela Legale

##### Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da RSA a: **ARAG Assicurazioni S.p.A.** con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

##### Principali riferimenti:

Telefono centralino: **045.8290411**,

fax per invio nuove denunce di sinistro: **045.8290557**,

mail per invio nuove denunce di sinistro: **denunce@arag.it**;

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro **045.8290449**.

### Art. F.1 - Oggetto dell'assicurazione

1. La Compagnia, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.
2. Tali oneri sono:
  - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali**;
  - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. F.6 punto 4;
  - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. F.6 punto 5;
  - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
  - le spese di giustizia;
  - il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
  - le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
  - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
  - le spese sostenute dal contraente/assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
  - le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta**.
3. È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. F.4 punto 3.

### Art. F.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:
  - **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo**;
  - **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa**.
2. La Compagnia non si assume il pagamento di:
  - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
  - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
3. **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

### Art. F.3 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
  - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento**;
  - per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto**.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
  - **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale, di spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
  - **trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Compagnia o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'art. F.4, **entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso**.
4. **La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti**.
5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:
  - **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse**;
  - **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto**.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il **relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro**, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

### Art. F.4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

1. L'Assicurato deve **immediatamente denunciare alla Compagnia o ad ARAG** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Compagnia o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato,

- entro tre giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto**:
    - a) **presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia,**
    - b) **presso il foro del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente,** indicandolo alla Compagnia o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
  4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Compagnia lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
  5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia o ARAG.

#### **Art. F.5 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Compagnia o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

#### **Art. F.6 - Gestione del caso assicurativo**

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. F.4.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
4. L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Compagnia o di ARAG.**
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con la Compagnia o con ARAG.**
6. La Compagnia e ARAG non sono responsabili dell'operato di legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla**

**gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia o ARAG, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

La Compagnia ed ARAG avvertono l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

#### **Art. F.7 - Recupero di somme**

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. **Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

#### **Art. F.8 - Estensione territoriale**

1. Nell'ipotesi di diritto al **risarcimento di danni** extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, **spese di resistenza** alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, nonché di **procedimento penale** l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in **Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente ove procedere, si trovi in questi territori.**
2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati **nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

#### **Art. F.9 - Assicurati - "Garanzie Base" e "Garanzie Plus"**

Si intendono Assicurati:

- **per le Società di persone,** i Soci, i Soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Compagnia con contratto di lavoro a progetto.
- **per le Ditte individuali e le Imprese familiari,** il Titolare, i Soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

#### **Art. F.10 - Prestazioni garantite**

Le garanzie previste all'art. F.1 - Oggetto dell'assicurazione vengono prestate **a tutela dei diritti del Contraente assicurato per fatti inerenti all'esercizio dell'attività indicata in polizza.** Vengono, inoltre, garantiti i casi assicurativi di cui agli art. F.11 - "Garanzie base" e art. F.12 - "Garanzie Plus", relativi all'immobile sede principale dell'Attività del Contraente assicurato.

### Art. F.11 - “Garanzie Base”

Le garanzie previste all'art. F.1 - Oggetto dell'assicurazione - valgono per:

1. Sostenere la difesa in **procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni**, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
2. Sostenere **controversie individuali di lavoro** con i Soggetti iscritto nel Libro Unico del lavoro. **La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente assicurato.**
3. Sostenere **controversie relative alla proprietà e/o locazione dell'immobile nel quale il Contraente assicurato esercita l'attività purché indicato in polizza. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente assicurato.**  
**Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente assicurato.**

### Art. F.12 - “Garanzie Plus”

*Operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e pagato il relativo premio*

Le garanzie previste all'art. F.1 - Oggetto dell'assicurazione - valgono per:

1. Sostenere la difesa in **procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni**, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
2. Sostenere **controversie individuali di lavoro** con i Soggetti iscritto nel Libro Unico del lavoro. **La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente assicurato.**
3. Sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione dell'immobile nel quale il Contraente assicurato esercita l'attività purché **indicato in polizza. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente assicurato.**
4. Sostenere l'esercizio di pretese al **risarcimento danni extracontrattuali a persona e/o a cose subiti** per fatti illeciti di terzi.
5. Sostenere la difesa in **procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 Codice di Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o**

perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il **procedimento penale**, ARAG anticiperà al **Contraente** le spese legali **fino ad un massimo di € 5.000,00**, in attesa della definizione del giudizio.

**Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.**

Ad integrazione dell'art. F.5, l'Assicurato è obbligato ad informare ARAG circa l'esito del procedimento entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dalla data della pubblicazione della sentenza.

La prestazione opera in deroga all'Art. F.15 - Esclusioni - lett. b) ed f).

6. Sostenere **controversie per inadempienze contrattuali**, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi **commissionate e/o ricevute dal Contraente assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a € 200,00. La prestazione vale esclusivamente per il Contraente Assicurato.**
7. **Resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera esclusivamente in presenza di polizza di responsabilità civile relativa all'esercizio dell'attività indicata nella presente polizza.**

In tale caso la prestazione subentra:

- a) **dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile** per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile;
- b) **in primo rischio** qualora, dopo aver attivato la polizza di responsabilità civile, **la stessa non sia operante sulla fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa.**

**Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente Assicurato.**

### Art. F.13 - Variazione del numero degli Addetti - “Garanzie Base” e “Garanzie Plus”

Premesso che all'atto della stipulazione della polizza, il numero delle persone addette all'Esercizio commerciale è quello dichiarato dal Contraente o Assicurato e indicato nella Scheda di Polizza, si conviene fra le Parti che:

- 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa, **il Contraente o l'Assicurato comunica alla Compagnia le variazioni in aumento o diminuzione che si sono verificate nel corso dell'anno, relativamente al numero degli addetti;**
- se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di addetti diverso da quello dichiarato in polizza, la Compagnia provvederà ad emettere appendice o nuovo contratto, variando il premio in base al numero effettivo degli addetti risultante a tale data;
- la Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali **il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie;**
- la Compagnia rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile (riduzione proporzionale dell'indennizzo) a condizione che il numero degli addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato, qualora nel corso del contratto non intenzionalmente dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero;
- **nel caso in cui dalla polizza risultasse operante la presente Sezione, ma senza l'indicazione del numero di addetti, verrà considerato un numero non superiore a cinque unità, compreso il titolare.**

**Art. F.14 - Fallimento - Concordato preventivo - Amministrazione controllata - Inabilitazione o interdizione del Contraente assicurato - Alienazione o liquidazione dell'Azienda o dell'attività indicata in polizza**

1. Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente assicurato o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo o venga sottoposto ad amministrazione controllata.  
Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della Compagnia da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto.
2. Il Contraente assicurato che non dia comunicazione alla Compagnia dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione o di modifica dell'attività indicata in polizza, rimane obbligato al pagamento del premio.  
I diritti e gli obblighi del Contraente assicurato si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, **entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo** alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Compagnia, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto.  
Spettano, in tal caso, alla Compagnia i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

**Art. F.15 - Esclusioni - "Garanzie Base" e "Garanzie Plus"**

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa, salvo laddove previsto dalle Condizioni Particolari o Condizioni Aggiuntive di polizza;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni Particolari o Condizioni Aggiuntive di polizza;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente assicurato nell'esercizio della sua attività;
- k) per contratti di compravendita di immobili;
- l) limitatamente all'art. F.11 punto 3 ed all'art. F.12 punto 3 - per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- m) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- o) per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;
- p) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- q) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica,
- r) per controversie con la Compagnia e/o ARAG.

**Art. F.16 - "Pacchetto Sicurezza"**

*Condizione aggiuntiva operante solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza e pagato il relativo sovrappremio*

Le garanzie, previste all'Art. F.1 - Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate al Contraente per:

- sostenere la difesa nei **procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;**

- sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente assicurato.

#### **D.LGS. 81/2008 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Le garanzie vengono prestate al Contraente assicurato, in relazione al D.Lgs. 81/2008, a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:

- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.

**Committenza Lavori** - Le garanzie valgono anche qualora il Contraente assicurato, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. F.15 - Esclusioni lettera b) per materia amministrativa.

#### **D.LGS. 193/07 - CONTROLLI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE**

Le garanzie vengono prestate al Contraente assicurato, in relazione al D.Lgs. 193/07.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. F.15 Esclusioni lettera b) per materia amministrativa.

#### **D.LGS. 196/03 - TUTELA DELLA PRIVACY**

Le garanzie vengono prestate, in deroga all'art. F.15 lett. b), per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. 196/2003.

**Assicurati:**

- il Titolare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 196/03,
- i Responsabili e gli Incaricati del trattamento dipendenti del Contraente assicurato designati per iscritto, ai sensi degli art. 29 e 30 del D.Lgs. 196/03.

**Garanzie:**

Le garanzie vengono prestate a condizione che siano adempiti,

quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante, ai sensi dell'art. 37 e ss. del D.Lgs. 196/03, e valgono per:

- **Difesa Penale:** sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni previsti dal D.Lgs. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. La presente garanzia opera in deroga all'art. F.15 lett. f);
- **Difesa Amministrativa:** sostenere la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
- **Difesa Civile:** sostenere la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di responsabilità civile, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. F.15 - Esclusioni lettera b) per materia amministrativa.

#### **D.LGS. 231/01**

Le garanzie previste dall'Art. F.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono prestate, in deroga all'art. F.9 "Assicurati - Garanzie Base e Garanzie Plus" ed all'art. F.15 "Esclusioni - Garanzie Base e Garanzie Plus" lettera b), per le spese sostenute:

- dall'Azienda Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs. 231/01;
- dai soggetti di cui all' art. 5 del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti dell'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs. 231/01. Per i delitti dolosi le garanzie valgono per come descritte all'art. F.12 - Garanzie Plus - punto 5.

#### **Art. F.17 - Insorgenza del caso assicurativo - "Pacchetto Sicurezza"**

A parziale deroga dell'art. F.3 - Insorgenza del caso assicurativo, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dalle condizioni aggiuntive di cui al "Pacchetto Sicurezza", per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto

**ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente Sezione, o loro dimissioni dall'esercizio commerciale assicurato.

## Condizioni Particolari

### Art. P.1 - Vincolo

*Valida in quanto richiamata nella Scheda di Polizza*

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'istituto vincolatario indicato nella Scheda di Polizza.

Pertanto la Compagnia si obbliga per tutta la durata della polizza:

- a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essere dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso;
- a conservarlo inalterato nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originali;
- a non liquidare nessun indennizzo se non con il consenso scritto dell'istituto vincolatario;
- a pagare direttamente all'istituto vincolatario l'importo della liquidazione dell'indennizzo, senza bisogno di concorso dell'Assicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte dell'istituto vincolatario;
- a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'istituto vincolatario ed a comunicare allo stesso tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità e l'efficacia dell'assicurazione;
- a notificare all'istituto vincolatario - a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento da parte degli Assicurati dei premi tutti di assicurazione, comunque valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata sopra accennata è stata consegnata all'Ufficio Postale.

### Art. P.2 - Indennità aggiuntiva nella forma a maggiori costi

*Relativa alla Sezione A) - se non operativa la garanzia accessoria di cui all'art.A.6 Indennità aggiuntiva nella forma a percentuale - ed alla Sezione C)*

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'esercizio commerciale assicurato, la Compagnia indennizza, **fino alla concorrenza degli importi indicati nella Scheda di Polizza:**

le spese, debitamente documentate, necessarie per il proseguimento dell'attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;

- il lavoro straordinario del personale, anche notturno e festivo;
- le lavorazioni presso terzi, la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

**La Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:**

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine o impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo esemplificativo: **disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.**

Per il periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, che avrà una **durata massima di 3 mesi dal verificarsi del sinistro; non sono pertanto indennizzabili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione della franchigia per ogni sinistro indicata nella Scheda di Polizza.**

*Relative alle Sezioni A), B), C) e D)*

### Art. P.3 - Indicizzazione dei capitali assicurati e del premio

*Valida in quanto richiamata nella Scheda di Polizza*

Le somme assicurate, i massimali ed i relativi premi sono collegati agli indici dei "prezzi di consumo" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più od in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento (od al loro equivalente), la somma assicurata, i massimali ed i corrispondenti premi verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

**Nel caso che, in conseguenza della variazione degli indici, la somma assicurata, i massimali ed i premi venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, od altri eventuali limiti specificati in polizza relativi alla presente clausola, sarà facoltà della Compagnia e del Contraente di rinunciare all'aggiornamento della Polizza, restando somma assicurata, massimali e premi quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato. Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale.**

Alla polizza è assegnato, come riferimento iniziale, l'indice specificato in polizza (base adottata dall'Istituto Centrale di Statistica: nazionale).

*Relativa alle Sezioni A) Incendio e B) Furto e Rapina*

#### **Art. P.4 - Antichità ed arte**

*Valida quando l'assicurazione sia riferita al rischio sottoindicato*

Limitatamente al codice attività S007- antichità ed arte, la Compagnia non pagherà più di:

- € 25.000,00, relativamente alla Sezione A) Incendio;
  - € 15.000,00, relativamente alla Sezione B) Furto e rapina;
- per ciascun oggetto d'arte qualunque ne sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza.

*Relativa alla Sezione A) Incendio*

#### **Art. P.5 - Veicoli all'aperto**

*Valida quando l'assicurazione sia riferita ad uno dei rischi sottoindicati*

Limitatamente ai codici attività S018 - Autoveicoli, cicli, motocicli, ciclomotori, motoveicoli, compresi accessori - concessionari - autosaloni (esclusi audiovisivi per il furto) ed S092 Roulottes, Autocaravan:

ad integrazione dell'art. A.4, lett. h) Enti all'aperto - quando i veicoli a motore che formano oggetto di vendita sono ricoverati all'aperto nell'ambito dell'area pertinente l'azienda assicurata, non è operante la garanzia di cui all'art. A. I, lett. n) eventi sociopolitici.

Restano ferme le altre esclusioni previste dalle singole garanzie per gli enti all'aperto.

Sono comunque esclusi i veicoli di proprietà dell'Assicurato iscritti al P.R.A.

*Relativa alla Sezione B) Furto e Rapina*

#### **Art. P.6 - Furto veicoli**

*Valida in quanto richiamata nella Scheda di Polizza e purché sia stato pagato il relativo sovrappremio.*

Limitatamente ai codici attività S018 - Autoveicoli, cicli, motocicli, ciclomotori, motoveicoli, compresi accessori - concessionari - autosaloni (esclusi audiovisivi per il furto) ed S092 Roulottes, Autocaravan:

le garanzie prestate dalla Sezione B) Furto e Rapina si intendono estese ai veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà di terzi, in consegna o custodia o di proprietà dell'Assicurato, **esclusivamente se destinati alla vendita**. Qualora detti veicoli risultino assicurati in proprio dai relativi intestatari, la presente garanzia opera in eccedenza a quanto già eventualmente assicurato. Il furto delle parti accessorie e di pezzi di ricambio o singole parti dei veicoli

assicurati è compreso solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi, sono esclusi in ogni caso gli apparecchi audiofonovisivi e satellitari non stabilmente fissati al veicolo, nonché le cose in esso contenute.

La presente garanzia comprende i veicoli posti all'aperto purché ricoverati in area recintata in uso all'Azienda assicurata che sia protetta per tutta la sua estensione da robusti manufatti in muratura e/o cemento armato e/o metallo (fissi ed ancorati al terreno), atti ad impedire il passaggio dei veicoli, o cancellate di altezza non inferiore a 1,5 metri da piani praticabili per via ordinaria dall'esterno, il tutto chiuso da robuste serrature o lucchetti. Sono ammesse recinzioni in rete metallica purché per tutta la loro estensione siano installate su cordolo, di qualsiasi altezza, in muratura. Per i veicoli all'aperto in nessun caso la Compagnia pagherà più del:

- 25% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di € 15.000,00 per singolo veicolo.

Nei periodi di assenza di addetti all'attività assicurata e durante gli orari di chiusura al pubblico, tutti i veicoli devono essere chiusi a chiave e le chiavi devono essere riposte in locali chiusi. La Compagnia corrisponderà l'indennizzo soltanto nel caso in cui gli autori del furto si siano introdotti nell'area assicurata ed abbiano asportato le cose assicurate forzando i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti.

In caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Sono comunque esclusi:

- i veicoli di proprietà dell'Assicurato iscritti al P.R.A. non destinati alla vendita;
- i cicli, motocicli, ciclomotori, motoveicoli.

*Relative alla Sezione D)*

#### **Art. P.7 - Condizioni Particolari Responsabilità Civile**

*Valide quando l'assicurazione sia riferita ad uno o più dei rischi sotto indicati*

##### **a) Parrucchieri/Barbieri/Centri estetici/Solarium.**

La garanzia comprende anche i danni:

1. corporali causati dall'applicazione di tinture decoloranti, prodotti per permanenti e di cosmetici, nonché quelli derivanti dal servizio di manicure e/o pedicure e dalla pratica di trattamenti estetici;
2. causati in occasione di prestazioni professionali eseguite al domicilio dei clienti.

**La garanzia non comprende i danni derivanti da trattamenti che necessitano di preventivo controllo medico.**

**Tale estensione di garanzia è valida purché l'applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di**

validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato comunque non oltre la data di scadenza di polizza e viene prestata con il limite del 10% del massimale assicurato, con il massimo di € 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

3. agli indumenti indossati dai clienti

La garanzia è prestata con il massimo di € 500,00 per sinistro, con il limite di € 1.500,00 per anno assicurativo, con l'applicazione di una franchigia di € 100,00 per ciascun sinistro.

b) Negozi: esclusi bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, pizzerie, tavole calde, birrerie ed esercizi affini.

Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esistenza di scale mobili e distributori di carburante. La garanzia non è valida se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto**, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, per i quali l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L'assicurazione riguarda i danni verificatisi **entro un anno dalla consegna**, e comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

c) Bar, pasticcerie e gelaterie, ristoranti, pizzerie, tavole calde, birrerie ed esercizi affini.

L'assicurazione comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati **sempreché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia**; per i generi alimentari di produzione propria venduti e/o somministrati nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. **Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.**

d) Farmacie.

La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta. L'assicurazione comprende la responsabilità civile

derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto**. L'assicurazione riguarda i danni verificatisi **entro un anno dalla consegna e, comunque non oltre la data di scadenza della polizza**, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. La garanzia non è valida se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Per i prodotti anche non galenici di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. **La presente estensione di garanzia viene prestata con il limite del 10% del massimale assicurato, con il massimo di € 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.**

e) Lavanderie, tintorie, stirerie.

L'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose sulle quali si eseguono lavorazioni. La garanzia è prestata **con il massimo di € 500,00 per sinistro, con il limite di € 1.500,00 per anno assicurativo, con l'applicazione di una franchigia di € 100,00 per ciascun sinistro.**

## Articoli del Codice civile richiamati nel testo e nella Scheda di Polizza

*Di seguito sono riportati integralmente i principali articoli del Codice Civile richiamati nel testo e nella scheda di polizza dove può essere fatto riferimento anche soltanto a una parte degli stessi.*

### **Art. 1176 - Diligenza nell'adempimento**

Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

### **Art. 1341 - Condizioni generali di contratto**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

### **Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata**

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

### **Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata**

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

### **Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini**

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

### **Art. 1783 - Responsabilità per le cose portate in albergo**

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dall'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

### **Art. 1784 - Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore**

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucri chiuso o sigillato.

### **Art. 1785 bis - Responsabilità per colpa dell'albergatore**

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

**Art. 1786 - Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi**

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

**Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

**Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

**Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

**Art. 1897 - Diminuzione del rischio**

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata

conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

**Art. 1898 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

**Art. 1901 - Mancato pagamento del premio**

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

**Art. 1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

**Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

**Art. 1914 - Obbligo di salvataggio**

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'Assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

**Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

**Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato

verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

**Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'Assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

**Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti**

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

**Art. 2359 - Società controllate e società collegate**

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.

L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

**Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

## Tavola riepilogativa dei limiti, degli scoperti e delle franchigie previsti in Polizza

La presente tabella è fornita allo scopo di facilitare la lettura delle condizioni di polizza, ma non ha alcun valore contrattuale. I limiti di tolleranza, i limiti di indennizzo/risarcimento, gli scoperti e le franchigie applicabili in caso di sinistro sono esclusivamente quelli contenuti nella Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente. I valori sottoriportati, ove non diversamente indicato, sono espressi in €.

### DEFINIZIONI

Quadri e oggetti d'arte (esclusi preziosi)	limite 7.500 per oggetto
Valori	15% somma assicurata Contenuto; massimo 2.500
Esplosivi	limite 1 kg
Infiammabili	limite 250 kg
Merci speciali	limite 100 kg
Preziosi compresi pregiati in metallo di valore superiore a	2.000

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Tolleranza di merci di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata (Art. 22.c)	10% del valore complessivo di tutte le merci
--	--

### SEZIONE A - INCENDIO

Fenomeno elettrico	3.000 per sinistro e anno; franchigia 250 (Art. A.1.i)
Spese di ricerca e riparazione guasti	2.500 per sinistro e anno; franchigia 150 (Art. A.1.l)
Eventi atmosferici e socio politici	80% delle somme assicurate, scoperto 10% minimo 500 massimo 1.500 (Art. A.1.m e A.1.n)
Onorario periti	5% dell'indennizzo, massimo 2.500 (Art. A.1.p)
Spese di demolizione e sgombero	10% dell'indennizzo (Art. A.1.q)
Spese di rimozione, collocamento e trasporto del contenuto danneggiato	10% della somma assicurata per il Contenuto e Merci in aumento, massimo 10.000 (Art. A.1.r)
Spese di rimpiazzo combustibile	1.500 per sinistro (Art. A.1.s)
Oneri di ricostruzione	5% dell'indennizzo pagabile a termini della sezione Incendio, massimo 10.000 (Art. A.1.t)
Spese di rifacimento o duplicazione documenti	1.000 per sinistro (Art. A.1.u)
Fuoriuscita di acqua da impianti fissi e di estinzione automatici	Franchigia per sinistro 500 (Art. A.1.v)
Assicurazione di "Cose particolari"	10% della somma assicurata per il contenuto, massimo 2.500 (Art. A.1.z)
Danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi	10% del massimale previsto per il Ricorso Terzi (Art. A.3.b)
Merci in refrigerazione	Scoperto 10%, min 250 (Art. A.3.d)
Lastre ed insegne	Limite per lastra: 4.000 (Art. A.3.e)
Anticipo indennizzi	massimo acconto 250.000 per indennizzi non inferiori a 35.000 (Art. A.4.c)
Partecipazione a mostre e fiere	Per ogni manifestazione, 15% della somma assicurata per il contenuto e merci in aumento, massimo 15.000 (Art. A.4.f)
Contenuto presso terzi	10% della somma assicurata per il contenuto e merci in aumento, massimo 10.000 (Art. A.4.i)

**GARANZIE ACCESSORIE**

Acqua piovana	F. Base: 2.500 per sinistro e anno, franchigia 500 (Art. A.5.A) F. Plus: 5.000 per sinistro e anno, franchigia 500 (Art. A.5.B)
Grandine su fragili	F. Base: 5.000 per sinistro e anno, franchigia 500 (Art. A.5.A) F. Plus: 10.000 per sinistro e anno, franchigia 500 (Art. A.5.B)
Rigurgiti ed occlusioni di fognature	F. Base: 2.500 per sinistro e anno, franchigia 250 (Art. A.5.A) F. Plus: 5.000 per sinistro e anno, franchigia 250 (Art. A.5.B)
Danni da gelo	F. Base: 4.000 per sinistro e anno, franchigia 250 (Art. A.5.A) F. Plus: 8.000 per sinistro e anno, franchigia 250 (Art. A.5.B)
Sovraccarico neve	F. Base: 50% somma assicurata per sinistro e anno, scoperto 10% minimo 750 (Art. A.5.A) F. Plus: 50% somma assicurata per sinistro e anno, scoperto 10% minimo 750 (Art. A.5.B)
Accumulo esterno d'acqua	F. Base: non presente F. Plus: 2.500 per sinistro e anno, franchigia 250 (Art. A.5.B)

**SEZIONE B - FURTO E RAPINA**

Condizioni di operatività: mezzi di chiusura non conformi	Art. B.2 - Scoperto 20%
Portavalori	10% della somma assicurata per il contenuto, massimo 2.500, scoperto 10% (Art. B.3.b)
Guasti cagionati dai ladri - base -	1.000 (Art. B.3.c)
Atti vandalici - base -	500 (Art. B.3.d)
Guasti cagionati dai ladri e atti vandalici - partita 4-	Franchigia 500 (Art. B.10.c)
Contenuto presso terzi, partecipazione a mostre e fiere	10% della somma assicurata per il contenuto, massimo 2.500 (Art. B.3.e)
Spese per sostituzione serrature	300 (Art. B.3.g)
Assicurazione di "Cose particolari"	10% della somma assicurata per il contenuto e merci in aumento, massimo 2.500 (Art. B.3.i)
Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'assicurato	Scoperto 20% (Art. B.4)
Esercizi commerciali di categoria merceologica "A"	Franchigia 10% della somma assicurata alla partita contenuto e merci in aumento, massimo 2.500 (Art. B.5)
Concomitanza scoperti e franchigie	Scoperto unificato 30% (Art. B.6)
Inosservanza impianto di allarme	Scoperto 20% (Art. B.11)

**SEZIONE C - ELETTRONICA**

Ricostruzione programmi e licenze d'uso - partita -	Franchigia 200 (Art. C.2)
Danni a macchine elettroniche	Franchigia 250 (Art. C.4)

**SEZIONE D - RESPONSABILITÀ CIVILE**

Danni da spargimento d'acqua	Franchigia 150 (Art. D.2.b)
Danni a mezzi sotto carico e scarico	Franchigia per mezzo danneggiato 150 (Art. D.2.d)
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	Scoperto 10% per sinistro, minimo 1.000; limite per sinistro e anno 10% massimale assicurato, massimo 100.000 (Art. D.2.t)
RCO	Franchigia per sinistro 2.500 (Art. D.3.2)
Installazione presso terzi	Massimo 25.000 per sinistro e anno, franchigia per sinistro 250 (Art. D.10)
RC Postuma	Scoperto 10%, minimo 500; Massimo 25.000 per sinistro e anno (Art. D.11)
Cose portate dai clienti	1.000 per oggetto e cliente; 2.500 per sinistro e anno; franchigia 250 (Art. D.13)

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

Indennità aggiuntiva nella forma maggiori costi	Sezione A: 15% dell'importo indennizzato, massimo 7.500, franchigia 500 (Art. P2) Sezione C: 20% della somma assicurata alla part. I, massimo 7.500, franchigia 500 (Art. P2)
---	--



# DENUNCIA SINISTRO

RSA - Sun Insurance Office Ltd.

c/o Intermediario \_\_\_\_\_

Fax n. \_\_\_\_\_

Polizza Shop Plan n. \_\_\_\_\_

formula di copertura:  Pocket  Flex  Extra

## Contraente

Indirizzo \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ fax / e-mail \_\_\_\_\_

(da compilare esclusivamente se diverso dal Contraente)

## Assicurato

Indirizzo \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ fax / e-mail \_\_\_\_\_

Data sinistro \_\_\_\_\_

Luogo di avvenimento \_\_\_\_\_

Tipo sinistro:

Incendio  Furto  Elettronica  RCT :  danni a cose  danni a persone  RCO

(da compilare esclusivamente nel caso di danno a terzi o di denuncia RCO. In caso di presenza di più danneggiati utilizzare un allegato)

## Danneggiato

Indirizzo \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ fax / e-mail \_\_\_\_\_

## Descrizione delle modalità dell'evento / probabili cause

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## Descrizione dei danni alle proprie cose o dei beni sottratti (indicare qualità, quantità e valore dei beni danneggiati e/o sottratti)

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## Descrizione dei danni a terzi – dipendenti (natura dei beni danneggiati o delle lesioni subite)

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Altre informazioni  Presenza testimoni  Intervento Pubblica Autorità (indicare nello spazio sottostante)

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## Note

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Altre coperture assicurative per lo stesso rischio:  SI  NO (se si indicarne i dati nello spazio sottostante)

Compagnia \_\_\_\_\_ Numero di polizza \_\_\_\_\_ Somme Assicurate \_\_\_\_\_

Allegati:  Eventuale richiesta risarcitoria  Documentazione attestante il ripristino del danno/entità lesioni  
 Denuncia alle Autorità  Altri

Il Contraente / L'Assicurato

\_\_\_\_\_



## Informativa ai sensi dell'articolo 13 del "Codice in materia di protezione dei Dati Personali" - D.Lgs. 196/2003

Gentile Cliente, in applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sui trattamenti dei Suoi dati personali e sui diritti che Le spettano<sup>1</sup>.

### I. Trattamenti dei dati personali per finalità assicurative<sup>2</sup>

Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Compagnia tratta dati personali che La riguardano - raccolti presso di Lei o presso altri soggetti<sup>3</sup> e/o che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge<sup>4</sup> - nel quadro delle finalità assicurative (e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per : valutazione del rischio, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, attività antifrode e di tutela dei propri diritti, ecc.)<sup>5</sup>, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Per quanto attiene ai dati personali comuni si tratta in generale di casi nei quali il trattamento può essere effettuato senza consenso.

Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per il trattamento:

- dei Suoi dati comuni strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi, per eventuali ipotesi diverse dai casi nei quali il trattamento dei dati personali può essere effettuato senza consenso ai sensi dell'art. 24 del Codice;
- per il trattamento degli eventuali dati sensibili<sup>6</sup> strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati (il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela<sup>7</sup> - ad esempio i dati giudiziari - è effettuato, nei limiti strettamente necessari, come previsto dalle norme e dalle Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali).

Inoltre, esclusivamente per le finalità assicurative sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente con la nostra Compagnia, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero<sup>8</sup> - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"<sup>9</sup>. Gli ulteriori consensi che chiediamo riguardano, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni ai soggetti suddetti

<sup>1</sup> Come previsto dall'art. 13 del Codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod.), in prosieguo per brevità "codice".

<sup>2</sup> La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

<sup>3</sup> Ad esempio: contraenti di assicurazioni cui l'interessato risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati; agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.; soggetti che, per soddisfare le richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 9, sesto e settimo trattino).

<sup>4</sup> Ad esempio: ai sensi della normativa contro il riciclaggio, per Casellario Centrale Infortuni e Motorizzazione Civile.

<sup>5</sup> Per maggiori dettagli v. nota 2.

<sup>6</sup> Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, ossia "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

<sup>7</sup> Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), del Codice, ossia, "i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale".

<sup>8</sup> Anche extra UE.

<sup>9</sup> Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti e broker di assicurazione e di riassicurazione, loro collaboratori e dipendenti e incaricati, nonché produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, SIM; legali; periti; fiduciari; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali - per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela - (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari e di rating; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 13);
- altre società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa; ciò anche con riferimento all'attività svolta da ANIA, di concerto con l'Autorità Giudiziaria e le Forze dell'Ordine, a tutela dei diritti dell'industria assicurativa e della collettività rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
- assicurazioni R.C. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (C.so Venezia, 48 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o

e trasferimenti all'estero<sup>10</sup>, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti dei dati personali ed eventualmente sensibili all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti<sup>11</sup>.

**Precisiamo che senza i dati suddetti e senza il conferimento dei consensi ora indicati, trattandosi di trattamenti obbligatori o comunque di trattamenti la cui omissione rende impossibile in tutto o in parte l'erogazione, dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, non potremo fornire in tutto o in parte i servizi e/o prodotti stessi.**

## II. Trattamento dei dati personali per finalità di profilazione

La nostra Compagnia intende inoltre effettuare trattamenti dei dati per finalità di profilazione al fine di individuare le Sue necessità, in modo da poter creare offerte personalizzate che Le consentano di effettuare scelte rispondenti alle Sue esigenze assicurative. Le chiediamo quindi di voler esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati per finalità di profilazione.

Inoltre, per le medesime finalità, tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari<sup>12</sup>. Il consenso richiesto riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti ed eventuali comunicazioni effettuati da tali soggetti autonomi per dette attività di profilazione che vengono svolte tramite i soggetti stessi.

**Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto a concederlo non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi.**

---

assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;

- assicurazioni R.C. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati R.C. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Convenzione CARD (Piazza S. Babila, 1 - Milano) per la cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema del Risarcimento Diretto ed ai rimborsi ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli artt. 141, 148 e 150 del D.Lgs 209/2005 e del DPR N° 254/2006 ; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Sempione, 39 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui agli artt. 125 e 126 del D. Lgs. 209/2005, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser Roma, 14 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione, regola fra le imprese i rapporti

## III. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo inoltre di voler esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati da parte della nostra Compagnia al fine di rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e di effettuazione di ricerche di mercato ed indagini statistiche, nonché di svolgimento di attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi (anche per l'invio di comunicazioni commerciali o pubblicitarie al Suo indirizzo), così da consentirci un costante miglioramento dei nostri prodotti / servizi e di tenerLa informata.

Per le medesime finalità, tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano per nostro conto - in Italia o all'estero - come autonomi titolari<sup>13</sup> e che collaborano ai trattamenti indicati; il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti per le finalità suddette.

Solo se Lei conferisce apposito ulteriore consenso, le attività promozionali suddette potranno essere, inoltre, svolte anche mediante l'utilizzo della posta, posta elettronica, fax, oppure avvalendosi di sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo MMS, SMS o di altro tipo.

I trattamenti per finalità promozionali potranno essere effettuati, solo se Lei presta il relativo consenso, anche mediante l'incrocio dei dati ricavabili dall'attività di profilazione e/o utilizzando gli stessi, di cui al punto II della informativa, anche al fine di poter creare

economici derivanti dalla liquidazione dei sinistri in regime di Risarcimento Diretto e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;

- nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia - Via Nazionale 92 Roma; Casellario Centrale Infortuni (Via R. Ferruzzi, 38 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Dipartimento Trasporti Terrestri (Via di Settebagni 333 - Roma) - il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Via Veneto, 56 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da

e farLe conoscere, con comunicazioni dirette, apposite offerte elaborate tenendo conto delle Sue esigenze su misura per Lei.

**Precisiamo che tutti i consensi richiesti in questa sezione sono del tutto facoltativi e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi.**

#### IV. Modalità di utilizzo dei dati personali

I dati sono trattati<sup>14</sup> dalla nostra Compagnia - Titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie, rispettando le misure minime di sicurezza previste dal Codice, per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti e/o le attività di natura assicurativa sopra indicate, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali e/o di profilazione; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati ed eventualmente trasferiti all'estero<sup>15</sup>, per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta si sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Compagnia, i dati sono trattati dai dipendenti e collaboratori, espressamente designati, Incaricati e/o Responsabili, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti

già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa<sup>16</sup>, che sono stati designati di norma<sup>17</sup> Responsabili Esterni di trattamento; lo stesso possono fare anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. I consensi sopra richiesti si riferiscono, come precisato, anche alle modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

#### V. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati trattati dalla nostra Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento<sup>18</sup>. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso **RSA** - Sun Insurance Office Ltd. - Ufficio Privacy, Via Martin Piaggio 1, 16122 Genova, telefono 010.8330333, telefax 010.8330594, e-mail: [info.privacy@it.rsagroup.com](mailto:info.privacy@it.rsagroup.com)<sup>19</sup>. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile consultando il sito internet [www.rsagroup.it](http://www.rsagroup.it).

---

altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; V.V.F.F.; V.V.U.U.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

<sup>10</sup> Anche extra UE.

<sup>11</sup> Vedasi nota 9.

<sup>12</sup> I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene il Titolare (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti e società assimilate; assicuratori, coassicuratori; agenti e broker di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, SIM.

<sup>13</sup> I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.

<sup>14</sup> Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati.

<sup>15</sup> Anche extra UE.

<sup>16</sup> Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di Responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "Titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 9, secondo trattino).

<sup>17</sup> Salvo alcuni che operano come Titolari Autonomi.

<sup>18</sup> Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

<sup>19</sup> L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli all'Ufficio indicato in informativa. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile alla pagina "Responsabili trattamento dati personali".

